

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 224

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTI,
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1992

Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
concernente i consorzi idraulici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha disposto la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.

L'iniziativa che si sottopone all'approvazione del Parlamento prevede il trasferimento delle funzioni di tali enti ai consorzi di bonifica, che sono gli organismi istituzionalmente competenti alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche.

Tali funzioni infatti possono essere efficacemente svolte solo da enti presenti ed operanti su tutto il territorio interessato e che hanno compiti istituzionali del tutto simili a quelli dei consorzi idraulici.

È appena il caso di ricordare infatti che i consorzi di bonifica e di irrigazione provve-

dono, fra l'altro, alla manutenzione e all'esercizio di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione nel cui ambito rientrano anche numerose opere idrauliche.

Va ricordato inoltre che alcune leggi regionali sulla bonifica (Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia) già prevedono il passaggio ai consorzi di bonifica delle funzioni svolte dai consorzi idraulici.

Inoltre va tenuto presente che i comprensori dei consorzi di bonifica sono delimitati in funzione dei bacini idrografici e, pertanto, l'attribuzione ai consorzi di bonifica delle funzioni già esercitate dai consorzi idraulici risponde al principio, dettato dalla citata legge, secondo cui le azioni e gli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interventi devono essere programmati e realizzati con riferimento ai bacini idrografici. A tal fine, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 1989, indica i consorzi di bonifica e di irrigazione tra i soggetti cui è attribuita la competenza alla realizzazione delle opere di difesa del suolo.

La necessità di una sollecita approvazione della iniziativa in esame è determinata,

oltre che dalla ricordata esigenza di dare attuazione all'articolo 34 a tre anni dalla sua approvazione, dalla insostenibilità dei costi che il protrarsi di questa situazione procura ai soci dei consorzi. Si realizza infatti una ingiustificata imposizione di oneri contributivi a favore di enti che in base alla legislazione vigente non devono ritenersi titolari delle competenze per cui gli oneri stessi sono imposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *ConSORZI idraulici. - 1.* A decorrere dal 1° gennaio 1992 sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Dal 1° gennaio 1993 le funzioni già esercitate dai consorzi idraulici di terza categoria ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono trasferite ai consorzi di bonifica e di irrigazione operanti in tutto o in parte nei comprensori dei predetti consorzi idraulici. Nel caso in cui, nell'ambito del comprensorio provinciale, non esistano consorzi di bonifica e di irrigazione, le suddette funzioni sono trasferite al consorzio di bonifica e di irrigazione ubicato nel territorio della provincia confinante nonchè più vicina al bacino idrografico del corso d'acqua interessato alla manutenzione delle opere di difesa idraulica.

3. Dal 1° gennaio 1993 i consorzi di bonifica e di irrigazione subentrano nei rapporti giuridici facenti capo ai preesistenti consorzi idraulici di terza categoria, il cui personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì trasferito ai consorzi di bonifica e di irrigazione, con la posizione giuridica ed economica acquisita».